



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 - Ufficio Ambiente -

Prot. n. 1797
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

02 OTT. 2020

Determinazione n. 1668 del 02 OTT. 2020

Numero progressivo di settore n. 80 del 01.10.2020

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Art. 269 comma 8 - Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e trasformazione della Glicerina, ubicato in Zona Industriale, s.n.c. - loc. Macchia nel Comune di Ferrandina (MT).
 Modifica sostanziale ed aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 1404 del 08/07/2019 e successiva rettifica con D.D. n. 1410 del 08/07/2019.
 Ditta: GREENSWITCH S.r.l. con sede legale in Zona Industriale, s.n.c. - loc. Macchia nel Comune di Ferrandina (MT).**

Matera, li _____

L'Istruttore

P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.

Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Responsabile di P.O.

Letta la relazione di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2078 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0023946 datata 19/05/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0007167 del 20/05/2020) con la quale la Ditta "Greenswitch S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa alla modifica dello stabilimento di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e trasformazione della Glicerina, ubicata in Zona Industriale, snc - Loc. Macchia del Comune di Ferrandina (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 08/07/2019 e la successiva rettifica n. 1410 del 08/07/2019 con la quale la Ditta "Greenswitch S.r.l." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) alla modifica dell'impianto con aggiornamento e rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) dalla Provincia di Matera con D.D. n. 848 del 12/06/2017;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, dalla quale si evince che la Ditta proponente svolge attività di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e di trasformazione della Glicerina;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.Lgs. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - "Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all’art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 “Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche” n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) – LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128/2010, il D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) all’art. 269, comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che per l’attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell’espressione di pareri alle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.), reso nell’ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la domanda di modifica dell’impianto, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento della Ditta “GREENSWITCH s.r.l.”, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

- la Ditta GREENSWITCH S.r.l. opera nel settore della chimica verde per la produzione di bioprodotto industriali secondo un modello improntato alla green economy, basato sull’uso di risorse agricole e derivanti da materie prime rinnovabili, a beneficio della sostenibilità ambientale. Nello specifico, la Ditta GREENSWITCH produce e vende Olio di Soia Epossidato (ESO) a partire da un olio vegetale (l’olio di soia) e purifica e raffina la glicerina grezza trasformandola in glicerina tecnica o farmaceutica;
- la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta in seguito all’installazione di un impianto di Cogenerazione che non ha la funzione d’impianto produttivo, ma svolge attività finalizzata all’abbattimento dei consumi energetici, consentendo di recuperare l’energia termica prodotta dalla combustione e di fornire contemporaneamente elettricità necessaria alle linee d’impianto atte alla produzione di E.S.O. (Olio di Soia Epossidato) ed alla trasformazione della glicerina grezza in glicerina tecnica o farmaceutica;
- con l’installazione dell’impianto di Cogenerazione si aggiungerà un nuovo punto di emissione, identificato con la sigla E2 che sarà posto sulla sommità dell’impianto stesso, ad almeno un metro dalla più alta apertura di ventilazione;
- il gruppo cogenerativo sarà collocato all’interno di un container progettato rispettando il limite acustico di 65 dB, di dimensioni 12.000x2.950 mm in pianta ed altezza pari a 3.000 mm. Inoltre, vi sarà un altro locale nel quale saranno installati i quadri elettrici, di dimensioni 4.900x2.950 mm in pianta ed altezza di 3.000 mm. La caldaia a recupero sarà inserita sulla sommità del container che alloggia i sistemi elettrici;

- Il condotto di emissione in atmosfera del cogeneratore sarà posizionato sulla sua sommità;

DESCRIZIONE DEL PROCESSO EMISSIVO COGENERATIVO

L'impianto di cogenerazione - gruppo MWM TCG3016 V16 250 - è costituito da un sistema di accessori che permettono di convogliare ed espellere i gas di scarico, di ridurre la sonorità della combustione mediante marmitta silenziatrice e poter effettuare l'abbattimento delle sostanze inquinanti ed il loro monitoraggio. Esso è costituito da un motore cogenerativo alimentato a gas metano, che produce energia elettrica e calore; il calore viene prodotto utilizzando due fluidi termovettori, l'acqua (allo stato liquido) ed il vapore. Lo scopo ultimo dell'installazione dell'impianto di cogenerazione è quello di ridurre il consumo di combustibile di circa il 35-40%, generando elettricità e calore ed abbattendo le emissioni di sostanze inquinanti causate dalla produzione di energia termoelettrica a partire dal combustibile. Inoltre, l'impianto di cogenerazione sarà installato nelle immediate vicinanze dell'utenza (i sub-impianti industriali) che se ne serviranno, così da ridurre le perdite energetiche dovute alla distribuzione ed al trasporto dell'energia.

L'impianto di Cogenerazione è costituito dai seguenti sistemi:

- a) n. 1 gruppo di cogenerazione alimentato con gas metano, costituito da un motore con alternatore a ciclo otto, di costruzione MWM modello TCG3016 V16 250, di potenza dichiarata dal costruttore pari a 800 kW;
 - b) sistema di recupero termico del sistema di scarico dei gas combusti del motore, composto da una sezione cogenerativa per la produzione di 398 kWt sotto forma di vapore a 6 bar;
 - c) sistema di recupero termico dell'impianto di cogenerazione per la produzione di acqua calda con potenzialità termica (439kW+29kW) = 468 kW per il riscaldamento di 21, 3 m³/h di acqua da 72°C a 92, 2°C;
 - d) sistema di lubrificazione costituito da n. 1 serbatoio contenente olio da utilizzare per il rabbocco continuo del motore e munito di vasca di contenimento a doppia parete;
- la destinazione urbanistica della zona nella quale è ubicato l'impianto fa parte della zona industriale del Comune di Ferrandina (MT);
 - le emissioni in atmosfera generate dall'installazione di un impianto di Cogenerazione a gas metano risultano di scarsa entità;
 - l'installazione di un impianto di Cogenerazione non comporta una modifica delle caratteristiche degli scarichi delle acque reflue già autorizzate con D.D. n. 1404 e sua rettifica n. 1410 del 08/07/2019;
 - le acque di scarico (acque di condensa) prodotte da un impianto di Cogenerazione sono assimilabili alle acque bianche e verranno, pertanto, convogliate nel recapito fognario. Si tratta di acque di condensa di vapore con temperatura di circa 90° C che, per poter essere scaricate in fognatura devono avere una temperatura intorno ai 30° C; ciò si ottiene installando un serbatoio blowdown nel quale viene inserito un serpentino al cui interno circola acqua fredda cosicché l'acqua di condensa, prima dello scarico, viene raffreddata;
 - l'impianto di Cogenerazione sarà installato all'interno di un container insonorizzato, realizzato in modo tale che il livello di rumorosità sia non superiore a 65 dB. La Ditta GREENSWITCH s.r.l. provvederà ad effettuare delle misurazioni fonometriche successive all'installazione dell'impianto di Cogenerazione, al fine di valutare il rispetto delle normative vigenti, in assenza di un piano di zonizzazione acustica del Comune di Ferrandina (MT);
 - la modifica di che trattasi si configura quale modifica dello stabilimento e come tale disciplinata dal D.P.R. n. 59/2013, con conseguente rinnovo/aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;
 - ai fini della Conferenza di Servizi di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n.59/2013 e all'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) per la quale è stato individuato come partecipante il solo Comune territorialmente interessato, non si è reso necessario procedere a convocare detta Conferenza in quanto il Comune di Ferrandina, nella sua qualità di soggetto competente in materia (art. 269 comma 3 D.Lgs. 152/2006), ha espresso, con nota prot. n. G.0012257/2020-U del 21/07/2020 acquisita agli atti della Provincia di Matera al prot. n. 0010988 del 21/07/2020, **parere favorevole** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente alla modifica delle emissioni in atmosfera prodotte dallo stabilimento;
 - la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) risultano esaustive;
 - i valori limite di emissione che la Ditta dovrà rispettare sono quelli indicati nella tabella riassuntiva delle emissioni predisposta dall'Ufficio Ambiente, facente parte integrante della presente determinazione;
 - viene ritenuto che tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dello stabilimento modificato debba intercorrere al massimo un mese;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento del provvedimento di AUA a favore della Ditta "GREENSWITCH S.r.l.", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013 art. 6, sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1404 del 08/07/2019 e sua rettifica D.D. n. 1410 del 08/07/2019 dalla Provincia di Matera – Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente – Ufficio Ambiente, attesa la sostanzialità della modifica prospettata;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rinnovo/aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;


RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI P.O.

Geom. Francesco MALVASI



IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "GREENSWITCH S.r.l.", relativa all'impianto di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e trasformazione della glicerina grezza in glicerina farmaceutica ubicato in Zona Industriale, snc - Loc. Macchia, del Comune di Ferrandina (MT), Foglio di mappa n. 64 Particelle n. 161, 162, 158, 157, 160, 228, 227, 205, 225, 223, 306, 226, 159, 304, 224, 222, 307, 293, 297, 440, 442 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione Seconda della Parte TERZA del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le acque reflue industriali e le acque meteoriche che recapitano in corpo idrico superficiale;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni convogliate prodotte dall'attività di produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO), dalla trasformazione della Glicerina grezza in glicerina farmaceutica e dalla installazione di un impianto di Cogenerazione;
 - e) comunicazione o nulla osta, di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 1404 del 08/07/2019 e sua rettifica n. 1410 del 08/07/2019, alla società "GREENSWITCH S.r.l.";
- 3) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED ACQUE METEORICHE** -
 - attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento e delle acque meteoriche di piazzale, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 - scarico in

acque superficiali (corpo recettore fiume Basento) - dell'allegato 5 alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;

- la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n.0835/306361) all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;
 - garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 - divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - effettuare, per i successivi controlli, con **periodicità semestrale** (mesi 6), analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso mediante certificati e non con rapporti di prova, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
 - eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
 - assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - di condottare, appena ripristinate le condizioni infrastrutturali citate nella nota prot. AROP 33 del 26 maggio 2017 di Tecnoparco, tutti gli scarichi di acque reflue industriali, presso gli impianti esistenti, dandone comunicazione alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente;
- b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA-**

QUADRO PRESCRITTIVO

- i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata;
- eventuali variazioni della concentrazione di ciascun inquinante, che comunque non superino il valore limite autorizzato riportato nella allegata tabella, devono essere tali da non far superare il valore del flusso di massa calcolato dal prodotto della portata per il limite di concentrazione;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti in uscita dagli impianti che scaricano in atmosfera devono essere provvisti di tronchetti di prelievo e dotati di opportuna chiusura, a baionetta o a vite, per la misura ed il campionamento degli inquinanti e precisamente:
- per l'analisi **polveri totali** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017) è richiesto il controllo dell'isocinetismo, di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo del condotto **E2**, il tronchetto di prelievo, secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovrà avere un diametro interno di almeno (125 mm - UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munito di controflangia per consentire di fissare le sonde al corpo del camino;
- per gli ossidi di Azoto totali **NO_x**, i S.O.V. come **C.O.T.**, l'acido formico **HCOOH**, l'idrossido di Sodio **NaOH** ed il Metanolo **CH₃OH** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti **E1**, **E2**, **E4** ed **E4bis** mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- il tronchetto di prelievo per la misura delle polveri totali dovrà essere posto in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri a valle e 5 diametri a monte di qualsiasi deformazione del condotto E2 (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale di un tratto rettilineo il più lungo possibile;
- i punti di prelievo devono essere agevolmente raggiungibili in modo da consentire il campionamento senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare in posizione ergonomica secondo la **UNI EN 15259** e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- i condotti devono essere identificabili univocamente mediante apposita targa per non ingenerare confusione sull'attribuzione dell'emissione;
- predisporre che l'ubicazione e la quota degli scarichi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del loro flusso allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;
- nel caso si verificano situazioni anomale durante l'esercizio dell'impianto di cogenerazione tali da comportare una variazione significativa dei normali impatti ambientali (fughe di gas, ancorché o prolungato fermo impianto tale da comportarne la riattivazione) il gestore dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e al Comune di Matera, fornendo indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata della fermata e sugli interventi effettuati ove necessari;

- l'impianto di cogenerazione deve rispettare i valori limite di emissione sotto indicati nella tabella prescrittiva, riferiti ai periodi di normale funzionamento (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti) ed al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali di temperatura e pressione per gli aeriformi (0 °C - 273 K - 101325 Pa);
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Ferrandina (MT), territorialmente interessati, la data fissata per l'avviamento dello stabilimento modificato (il solo cogeneratore) almeno quindici giorni prima. Il termine ultimo per la messa a regime del cogeneratore è di un mese a partire dalla data fissata per l'avviamento.
- effettuare, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime del cogeneratore, due determinazioni, con intervallo di cinque giorni l'una dall'altra, dell'emissione siglata **E2** dichiarata dalla Ditta "GREENSWITCH S.r.l." e riportata nella tabella riassuntiva di seguito riportata;
- comunicare, con immediatezza, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui al punto k) con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo, invece che con rapporti di prova;
- effettuare i monitoraggi periodici successivi a quelli previsti al punto k) con periodicità pari a mesi dodici (12) per il punto di emissione **E2**;
- continuare ad effettuare i monitoraggi periodici per i punti di emissione **E4** ed **E4 bis**, con frequenza pari a mesi dodici (12) e pari a mesi sei (6) per il punto di emissione **E1**;
- annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) la data fissata per i controlli sulle emissioni almeno quindici giorni prima;
- comunicare alla Regione, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alle emissioni riscontrati in sede di controllo;

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI

- a) attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai : *"Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni"*;
- b) come da punto 2.3 del medesimo Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06, qualora le condizioni operative lo richiedano....(omissis)....*per ciascun prelievo sia effettuato un numero di campioni o sia individuata una sequenza temporale differente rispetto a quanto previsto dal punto 2.3 nei casi in cui, per necessità di natura analitica e per la durata e le caratteristiche del ciclo da cui deriva l'emissione, non sia possibile garantirne l'applicazione;*
- c) per la misura dei *parametri di caratterizzazione* degli effluenti delle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013;
- d) per la determinazione delle **polveri totali** nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017;
- e) per la determinazione degli ossidi di Azoto totali **NO_x** e degli ossidi di Zolfo totali nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare il D.M. 25/08/2000 o, alternativamente, la norma UNI EN 10393, o anche analizzatori in "situ puntuale" (definizione come da All. VI - par. 1.1, lettera n) a celle elettrochimiche;
- f) per la determinazione dei S.O.V. come C.O.T. nelle **emissioni convogliate** si dovrà applicare la norma UNI EN 12619:2013, poiché è richiesta la determinazione generale come sommatoria delle Specie Organiche Volatili (S.O.V.) espresse come Carbonio Organico totale (C.O.T.);
- g) per la determinazione di acido formico HCOOH e dei vapori alcalini di Soda caustica NaOH nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare il metodo NIOSH n° 2011 Issue 1, Agosto 1994 per i vapori acidi dell'Acido formico (HCOOH) ed il metodo NIOSH n° 7401 - vapori alcalini e sali basici - Issue 2, Agosto 1994 per la Soda Caustica NaOH;
- a) il punto di emissione **E2**, poiché ha un diametro < di 0,35 metri, dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2, avere un numero minimo di 1 punto di misura all'interno della sezione ortogonale al condotto e destinata alle misure.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta : GREENSWITCH S.r.l.

Localizzazione: Macchia - Zona Industriale - FERRANDINA (MT)

Tipo di attività: Produzione di Olio di Soia Epossidato (ESO) e raffinazione della Glicerina

PUNTI DI EMISSIONE	IMPIANTO	CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO			INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata massima autorizzata (Nm ³ /h)	Altezza [2] (m)	Diametro esterno (mm)		Concent.ne mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Olio di Soia epossidato + Distillazione glicerina	650	20	300	S.O.V. come C.O.T.	250	162,5	Decisione C.R.I.A. seduta del 22/09/2003
					Acido formico HCOOH	20	13	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Tab. D, Parte II, Classe II - D.Lgs. n.152/2006
					Vapori alcalini di NaOH	300	195	Benchè non presente nei parametri considerati dal D.Lgs. n° 152/2006, si valuta tale limite in base alla terza voce (riferimenti ad impianti similari) dell'All. I del Punto I, comma 1b) della D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
					Metanolo CH ₃ OH	43,23	28	Valore limite riferito a quanto detta l'Allegato I al punto 1, lettera 1b) della D.G.R. n° 3340 del 28/12/1999.
E2	Impianto di cogenerazione	4386	10	300	Polveri totali	4	17,5	Valore come da Parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), Allegato I, parte III, par. 1.3 (medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi - caso ≤ 5), decurtato del 20% come da criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n° 3340/1999. Vedi nota [1]
					Ossidi di Azoto NO _x	160	701,8	
E4	Caldaia LUZI 6,2 MW	15.250	10	775	Ossidi di Azoto NO _x	280	4.270	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Parte III, Punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) D.Lgs. n° 152/2006, decurtato del 20% secondo criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n.3340/1999. Si prevede tale limite solo se si utilizza combustibile METANO, il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di OSSIGENO nell'effluente gassoso del 3%.
E4 bis	Caldaia BONO 2,9 MW	15.250	10	775	Ossidi di Azoto NO _x	280	4.270	Valore limite come da Allegato 1 alla PARTE V, Parte III, Punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) D.Lgs. n° 152/2006, decurtato del 20% secondo criterio C.R.I.A. approvato con D.G.R. n.3340/1999. Si prevede tale limite solo se si utilizza combustibile METANO, il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di OSSIGENO nell'effluente gassoso del 3%.

NOTE

[1] i suddetti valori limite di emissione sono riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

[2] l'altezza dei condotti è riferita al suolo.

c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**

- di effettuare misure fonometriche entro sei mesi dalla data di messa in esercizio e nella fase di massimo regime dell'impianto di cogenerazione, le successive misure dovranno avere cadenza biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;

- di effettuare misure fonometriche con periodicità biennale per tutto lo stabilimento;
- nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - e all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico - in tempo utile, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
- inoltre, gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Ferrandina (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 6) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 11) **di dare inoltre atto che la presente determinazione:**
 - deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
 - diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;
 - deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE AREA III
Dott. Enrico DE CAPUA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.


Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 02 OTT. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 02 OTT. 2020


L'incaricato

Visto: Il Segretario Generale
